



BREXIT

Accordo di Recesso del Regno Unito dall'UE

29 marzo 2017

Notifica del recesso da parte del RU

19 giugno 2017

Avvio dei negoziati

8 dicembre 2017

Relazione congiunta

19 marzo 2018

Progetto di accordo di recesso (AdR)

22 marzo 2019

Decisione formale sulla proroga della Brexit

20 marzo 2019

Il RU invia una richiesta di proroga per la Brexit

11 marzo 2019

Accordo di Strasburgo (Commissione-RU)

25 novembre 2018

Accordo di recesso finalizzato

5 aprile 2019

Il RU chiede un'ulteriore proroga

10 aprile 2019

I leader UE rinviando la Brexit al 31/10

19 ottobre 2019

Il RU chiede una proroga al 31/01/2020

29 ottobre 2019

Il Consiglio Europeo proroga il termine

COS'È L'ACCORDO DI RECESSO?

L' Accordo di Recesso mira a garantire un'uscita ordinata del Regno Unito dall'Unione Europea, come stabilito dall'art. 50(2) TUE nell'eventualità in cui uno stato membro si ritiri dall'Unione:

«Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione.»

Ai sensi dell'art. 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE), il processo di uscita del Regno Unito dall'UE **si sarebbe dovuto concludere** entro due anni dalla notifica formale del processo di recesso dall'UE del Regno Unito avvenuta il 29 marzo 2017, e quindi, **il 29 marzo 2019**. L'articolo 50 del TUE prevede che, trascorso il periodo di due anni dalla notifica del recesso ovvero il periodo della proroga senza che un accordo di recesso sia entrato in vigore e in mancanza di un'ulteriore proroga, i Trattati cessino di essere applicati allo Stato recedente (scenario cd. no deal).

Il Consiglio europeo, avvalendosi della possibilità prevista dall'art. 50 del TUE, che non prevede limiti al numero e alla durata delle proroghe, aveva già concesso, su richiesta del Regno Unito, due proroghe del termine di due anni previsto dal sopracitato articolo. In particolare, il 21 marzo 2019 ha prorogato tale termine fino al 22 maggio 2019 il successivo 11 aprile 2019, ha concesso un'ulteriore proroga fino al 31 ottobre 2019.

Quadro riepilogativo

Il Consiglio europeo, sulla base della richiesta del Regno Unito, ha approvato il 28 ottobre 2019 la decisione con la quale si proroga ulteriormente il periodo ex art. 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE) dal 31 ottobre 2019 al 31 gennaio 2020, per consentire maggior tempo per la ratifica dell'Accordo di recesso da parte del Regno Unito (il cui testo è stato respinto tre volte dalla House of Commons). La decisione prevede che nel caso in cui l'Accordo di recesso sia stato ratificato da entrambe le parti, il recesso del Regno Unito possa anche avvenire prima del 1° febbraio 2020, nelle date del 1° dicembre 2019 o del 1° gennaio 2020.

Sempre il 28 ottobre, il Consiglio europeo ha approvato una dichiarazione che:

- esclude la riapertura di negoziati sull'Accordo di recesso in futuro;
- indica che fino alla data di recesso il Regno Unito rimane uno Stato membro dell'UE, con tutti i diritti e le obbligazioni, compresa quella di indicare un candidato per la carica di membro della Commissione europea (l'Ambasciatore del Regno Unito presso la UE, lo scorso 13 novembre, aveva comunicato alla Commissione europea che il Governo del Regno Unito non procederà a designare un candidato prima dello svolgimento delle elezioni generali;
- impegna il Regno Unito ad astenersi da misure che potrebbero mettere in pericolo raggiungimento dei compiti dell'UE, in particolare nel processo decisionale dell'UE.

Il Consiglio europeo ha approvato i nuovi testi dell' **Accordo di recesso** del Regno Unito dall'UE e della **dichiarazione politica** che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito il 17 e il 18 ottobre 2019.

Priorità dell'UE nei negoziati sulla Brexit

L'obiettivo generale dell'Unione in questi negoziati è stato quello di salvaguardare i suoi interessi e quelli dei suoi cittadini, delle sue imprese e dei suoi Stati membri

Predisporre un approccio per fasi che assicuri un recesso ordinato

Proteggere i cittadini che hanno costruito la propria vita sulla base dei diritti derivanti dall'appartenenza del Regno Unito all'UE

Garantire che UE e Regno Unito rispettino gli obblighi finanziari derivanti dall'intero periodo di appartenenza del Regno Unito all'UE

Continuare a sostenere l'obiettivo di pace e riconciliazione sancito dall'accordo del Venerdì santo, e continuare a sostenere e tutelare i risultati, i benefici e gli impegni del processo di pace nell'isola di Irlanda

Disposizioni contenute nell'accordo di recesso (1/2)

Disposizioni comuni (parte prima)

- Stabilite «clausole tipo» per l'interpretazione e il funzionamento corretti dell'accordo di recesso.

Diritti dei cittadini (parte seconda)

- Tutelate le scelte di vita di oltre 3 milioni di cittadini UE nel Regno Unito e di oltre 1 milione di cittadini del Regno Unito nei paesi UE, che avranno il diritto di vivere, lavorare o studiare nel paese che li ospita.

Disposizioni sulla separazione (parte terza)

- Assicurato il recesso ordinato tramite la progressiva cessazione delle procedure e dei regimi ancora applicabili alla fine del periodo di transizione.

Transizione (parte quarta)

- Previsto un periodo di transizione in cui sarà garantita la continuità dell'applicazione del diritto UE nel e al Regno Unito (eccetto per la partecipazione a istituzioni e strutture di governance UE).

Disposizioni finanziarie (parte quinta)

- Regno Unito e UE dovranno adempiere a tutti gli obblighi finanziari assunti congiuntamente quando il Regno Unito era uno Stato membro.

Disposizioni contenute nell'accordo di recesso (2/2)

Governance (parte sesta)

- Assicurata l'efficace gestione, attuazione e applicazione dell'accordo, compreso un efficace meccanismo di risoluzione delle controversie.

Protocollo sulle zone di sovranità a Cipro

- Tutelati gli interessi dei ciprioti che vivono e lavorano nelle zone di sovranità.


Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord

- Nessuna frontiera fisica tra Irlanda e Irlanda del Nord e nessun indebolimento dei diritti sanciti dall'Accordo del Venerdì Santo del 1998. Protetta la cooperazione nord-sud e la zona di libero spostamento.

Protocollo su Gibilterra


- Prevista per il periodo di transizione la cooperazione amministrativa tra Spagna e Regno Unito nei confronti di Gibilterra in vari settori e per l'attuazione della parte dell'accordo relativa ai diritti dei cittadini.

Parte prima: DISPOSIZIONI COMUNI



Le disposizioni dell'accordo devono produrre nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che nell'UE e negli Stati membri.

I giudici del Regno Unito devono interpretare con coerenza la giurisprudenza della CGUE pronunciata fino alla fine del periodo di transizione e tenere debito conto della giurisprudenza pronunciata dopo.



Le autorità giudiziarie e amministrative del Regno Unito hanno il potere di disapplicare la normativa nazionale non conforme o incompatibile.

Efficacia diretta: le parti interessate possono invocare l'accordo di recesso direttamente dinanzi ai giudici nazionali nel Regno Unito e negli Stati membri dell'UE.

Parte seconda: DIRITTI DEI CITTADINI

Ambito di applicazione personale: chi è coperto

- I cittadini UE che risiedono nel Regno Unito e i cittadini del Regno Unito che risiedono in uno degli Stati membri dell'UE-27 alla fine del periodo di transizione.
- I familiari cui l'UE conferisce diritti, ai quali è garantito il ricongiungimento futuro se non vivono nello stesso Stato che ospita il cittadino dell'Unione o il cittadino del Regno Unito.
- I minori sono tutelati ovunque siano nati, prima o dopo il recesso del Regno Unito.
- I lavoratori frontalieri subordinati e autonomi sono tutelati nei paesi in cui lavorano.

I diritti tutelati:

- Diritti di soggiorno
- Sicurezza sociale
- Lavoratori subordinati e autonomi
- Qualifiche professionali

Procedure applicabili:

- **Sistema costitutivo:** per poter godere dei diritti previsti dall'accordo è obbligatorio presentare domanda.
Applicato dal Regno Unito e dagli Stati membri UE per scelta.
- **Sistema dichiarativo (SCELTO DALL'ITALIA):** chiunque soddisfi le condizioni rientra automaticamente nei casi disciplinati dall'accordo.
Applicato dagli Stati membri UE per scelta.

Parte terza: DISPOSIZIONI SULLA SEPARAZIONE

L'accordo di recesso **prevede precise modalità per la conclusione dei processi e regimi in corso** nei seguenti ambiti:

MERCI IMMESSE SUL MERCATO

MOVIMENTI DI MERCI IN CORSO (DOGANE)

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE IN CORSO

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN CORSO IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

INFORMAZIONI E DATI SCAMBIATI PRIMA DELLA FINE DELLA TRANSIZIONE

APPALTI PUBBLICI IN CORSO

EURATOM

PROCEDURE GIUDIZIARIE E AMMINISTRATIVE IN CORSO

FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, ORGANI E ORGANISMI UE

Parte quarta: TRANSIZIONE

Durante il periodo di transizione il diritto UE continuerà ad applicarsi al Regno Unito e al suo interno.

L'UE tratterà il Regno Unito alla stregua di uno Stato membro, salvo per la partecipazione alle istituzioni e alle strutture di governance dell'UE.

Il periodo di transizione darà a amministrazioni, imprese e cittadini il tempo di adeguarsi.

L'UE e il Regno Unito avranno il tempo di negoziare le relazioni future.

Parte quinta: DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Le disposizioni finanziarie dell'accordo di recesso assicurano che il Regno Unito e l'UE adempieranno a tutti gli obblighi finanziari assunti quando il Regno Unito era uno Stato membro.

La metodologia concordata consente di onorare tutti gli impegni congiunti nei confronti del bilancio UE (2014-2020), compresi gli impegni ancora da liquidare alla fine del 2020 e le passività non compensate da attività.

Il Regno Unito continuerà a garantire i prestiti fatti dall'UE prima del suo recesso e riceverà in restituzione la sua quota delle garanzie non utilizzate e dei recuperi successivi derivanti dall'attivazione delle garanzie per tali prestiti.

Parte sesta: ASSETTO DI GOVERNANCE

L'accordo fissa l'assetto istituzionale che ne permetterà l'efficace gestione, attuazione e applicazione, compresi adeguati meccanismi di risoluzione delle controversie.

*In caso di controversia sull'interpretazione dell'accordo di recesso, una prima consultazione politica avrà luogo in seno a un **comitato misto**. Qualora non si giunga alla soluzione, ciascuna parte può deferire la controversia a un arbitrato vincolante. Se è accertata la non conformità, il collegio arbitrale può imporre una sanzione finanziaria a favore della parte lesa. Se la controversia solleva questioni di diritto UE, il collegio arbitrale ha l'obbligo di sottoporre la questione alla CGUE.*

*Se la situazione di non conformità persiste, l'accordo consente alle parti di **sospendere proporzionalmente** l'applicazione dell'accordo stesso (salvo le disposizioni sui diritti dei cittadini) o di parti di altri accordi tra l'Unione e il Regno Unito.*

Protocollo su Irlanda/Irlanda del nord



Obiettivi del protocollo:

- *Scongiurare la creazione di una frontiera fisica tra Irlanda e Irlanda del Nord.*
- *Formalizzare l'impegno del Regno Unito a che non vi sia indebolimento dei diritti sanciti dall'accordo del Venerdì santo (accordo di Belfast) del 1998 e tutelare la cooperazione nord-sud.*
- *Prevedere la possibilità di mantenere le intese relative alla zona di libero spostamento tra Irlanda e Regno Unito e preservare il mercato unico dell'energia elettrica nell'isola d'Irlanda.*

I negoziatori UE e del Regno Unito hanno concordato come evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord.

Entrambe le parti si adopereranno per concludere un accordo futuro prima della fine del periodo di transizione.

Se ciò non dovesse essere, l'UE e il Regno Unito potranno di comune accordo prorogare il periodo di transizione.

Altrimenti dal gennaio 2021 si applicherà la soluzione di salvaguardia (cosiddetto backstop), con riserva di riesame in base a un meccanismo congiunto.

Tuttavia, il 2 ottobre 2019 il Primo Ministro del Regno Unito, Boris Johnson, ha presentato delle **nuove proposte volte a sostituire la clausola di backstop** relativa al confine tra Irlanda e Irlanda del Nord, che però presentavano vari profili problematici per l'UE, con particolare riferimento alla questione del confine doganale tra Irlanda e Irlanda del Nord ed al diritto di veto da parte dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord sull'entrata in vigore e sul mantenimento delle norme volte a sostituire la clausola di backstop.

I negoziati, dopo un iniziale stallo, si sono poi riaperti grazie ad una ulteriore modifica delle posizioni negoziali del Regno Unito ed al raggiungimento di un compromesso tra le parti.

Modifiche al Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord nell'ottobre 2019

Rispetto al testo dell'Accordo di recesso negoziato da UE e Regno Unito il 14 novembre 2018 ed approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018, le modifiche sostanziali hanno riguardato esclusivamente il Protocollo relativo all'Irlanda e l'Irlanda del Nord, che prevede una soluzione giuridicamente operativa volta ad evitare una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda, tutelando l'economia dell'intera isola e l'accordo del Venerdì santo (accordo di Belfast) e al tempo stesso salvaguardando l'integrità del mercato unico dell'UE.

- Le disposizioni relative al confine tra Irlanda del Nord e Irlanda, contenute nel protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord prevedono che dopo il periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2020, ma prolungabile su accordo tra le parti una sola volta, per un periodo massimo di altri due anni) per 4 anni l'Irlanda del Nord rimarrà allineata agli standard comunitari per quanto riguarda la legislazione sulle merci, le norme sanitarie e fitosanitarie ("norme SPS"), le norme sulla produzione/commercializzazione dei prodotti agricoli, sull'IVA e sulle accise sulle merci e le norme in materia di aiuti di Stato, mentre a livello doganale resterà parte del territorio doganale del Regno Unito.

Al termine di tale periodo di 4 anni, l'Assemblea dell'Irlanda del Nord potrà decidere se mantenere di volta in volta in vigore tale regime oppure no per altri 4 anni (a maggioranza semplice) o per altri 8 anni (con la maggioranza "cross-community" cioè di tutte e due le comunità dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord). Nel caso in cui l'Assemblea parlamentare dell'Irlanda del Nord si esprima contro il proseguimento di tale regime le disposizioni del Protocollo continueranno comunque ad applicarsi per altri 2 anni. Nel caso in cui l'Assemblea parlamentare non fosse, invece, in grado di deliberare, poiché sospesa (come attualmente) si continuerebbero comunque ad applicare le disposizioni del Protocollo.

*Sostanzialmente, tali modifiche sostituiscono quelle, precedentemente negoziate, relative alla clausola di **backstop** - che si sarebbero applicate in assenza e fintanto che la questione del confine tra Irlanda e Irlanda del Nord non fosse stata altrimenti disciplinata nell'ambito del futuro accordo che regoli le relazioni tra UE e Regno Unito - con **un sistema che sarà immediatamente operativo a partire dalla fine del periodo transitorio e resterà in vigore, in modo permanente** (la clausola di backstop aveva invece natura temporanea) fintanto che abbia il consenso dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord e comunque per almeno 6 anni (4 + 2 di applicazione in caso di opposizione) dopo la fine del periodo transitorio.*

- Al fine di evitare controlli doganali tra Irlanda e Irlanda del Nord, tutte le merci che entrano nel territorio dell'Irlanda del Nord saranno soggette al codice doganale dell'UE, ma i dazi doganali europei si applicheranno alle merci in ingresso dal Regno Unito o da paesi terzi nell'Irlanda del Nord solo se tali merci rischiano di entrare nel mercato unico dell'UE. La valutazione del sopraccitato rischio delle merci in transito in Irlanda del Nord sarà affidata ad un Comitato misto EU-Regno Unito.

I controlli sul rispetto del diritto dell'UE per le merci in ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito saranno esercitati dalle autorità del Regno Unito con un meccanismo di supervisione da parte dell'UE;

- In materia di IVA viene stabilito che sarà l'autorità britannica (HMCR) a modificare le aliquote del proprio sistema in Irlanda del Nord per allinearle a quelle europee relativamente ai soli beni, e saranno le autorità britanniche responsabili della riscossione dell'imposta;

- Le disposizioni che impegnavano a mantenere il cosiddetto "level playing field", ossia il rispetto di standard comuni in materia di aiuto di stato, ambienti, diritti dei lavoratori, diritti dei consumatori per una corretta ed equilibrata concorrenza sono state eliminate dall'Accordo di recesso e richiamate nella dichiarazione politica quali condizioni per un futuro accordo di libero scambio tra UE e Regno Unito.

Protocollo sulle zone di sovranità a Cipro

Il protocollo tutela gli interessi dei ciprioti che vivono e lavorano nelle zone di sovranità in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione.

Le zone di sovranità continueranno a fare **parte del territorio doganale dell'Unione**. Le merci ivi prodotte saranno considerate merci in libera pratica nell'UE.

Il protocollo conferisce **alla Repubblica di Cipro la responsabilità di attuare ed eseguire il diritto UE** in relazione alla maggioranza degli ambiti contemplati, salvo gli aspetti connessi all'applicazione del regolamento relativo alla linea verde.

Protocollo su Gibilterra

- Il protocollo regola nel periodo di transizione la cooperazione amministrativa tra Spagna e Regno Unito nei confronti di Gibilterra in vari settori e per l'attuazione della parte dell'accordo di recesso relativa ai diritti dei cittadini.

A seguito dei negoziati bilaterali tra Spagna e Regno Unito il protocollo su Gibilterra costituisce un pacchetto unico con i **memorandum d'intesa bilaterali** conclusi tra Spagna e Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

Rientrano nel pacchetto la **cooperazione bilaterale** relativa ai **diritti dei cittadini**, al **tabacco** e **altri prodotti**, all'**ambiente** e alla **cooperazione di polizia e doganale** come pure l'accordo bilaterale sulla **fiscaltà** e la **tutela degli interessi finanziari**.

Dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni

L'accordo afferma che:

- L'UE e il Regno Unito si adopereranno per negoziare sollecitamente gli accordi che disciplineranno le loro relazioni future.
- Si impegnano entrambi ad agire in buona fede.
- L'obiettivo comune è assicurare che tali accordi si applichino per quanto possibile dalla fine del periodo di transizione.
- Entrambe le parti si adopereranno nel pieno rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici.
- È implicito che i negoziati cominceranno solo quando il Regno Unito avrà lasciato l'UE.

Modifiche alla Dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni nell'ottobre 2019

La modifica principale della dichiarazione politica riguarda il futuro delle relazioni economiche tra l'UE e il Regno Unito, aspetto per il quale il **Regno Unito ha optato per un modello basato su un accordo di libero scambio.**

La dichiarazione politica prevede, infatti, l'impegno comune da parte dell'UE e del Regno Unito a negoziare un accordo di libero scambio ambizioso, senza dazi né contingenti tra l'UE e il Regno Unito.

La Dichiarazione afferma che **impegni per la parità di condizioni** (level playing field) dovranno garantire una concorrenza aperta e leale. La natura esatta di tali impegni sarà **commisurata all'ambizione dei futuri rapporti** e terrà conto dell'interconnessione economica e della prossimità geografica del Regno Unito. È stato, inoltre, **inserito un impegno delle parti alla non regressione degli impegni in materia ambientale, sociale e del lavoro** e un richiamo ai principi ed agli impegni previsti nell'ambito dell' **Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.**